



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 novembre 2015
(OR. en)

13011/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0223 (NLE)**

PECHE 359

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione

DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e la Repubblica di Liberia hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("accordo") e un protocollo di attuazione del suddetto accordo ("protocollo"), che concede alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia.
- (2) Le negoziazioni si sono concluse con successo e l'accordo e il relativo protocollo di attuazione sono stati siglati il 5 giugno 2015.
- (3) L'articolo 15 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo dispongono l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della loro firma.
- (4) È opportuno che l'accordo e il protocollo siano firmati e applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della conclusione dei detti accordo e protocollo.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione europea.

Articolo 3

L'accordo e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
